



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

Prot. n. 11597 /68. 2017.11 del 17 MAG. 2017 Pos. Coll. e Coord. n.2.

Oggetto: Rilascio nulla osta nomina responsabile centro revisione ex art. 80 C.d.S. - Quesito

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti
Area 6
Palermo
(Rif. Prot. 22117 del 24.4.2017)

1. Con la nota in riferimento viene posta in rilievo un'articolata fattispecie afferente i requisiti personali e professionali richiesti per l'esercizio dell'attività di impresa individuale di revisione autoveicoli e responsabile tecnico, con particolare riferimento agli eventuali effetti preclusivi connessi con l'esistenza di sentenze di condanna e ai conseguenti provvedimenti di riabilitazione emessi dall'Autorità Giudiziaria.

Con particolare riguardo al caso oggetto di consultazione, e richiamando un precedente parere reso dallo scrivente, si riferisce che il Servizio della Motorizzazione di Trapani, nel riscontrare la richiesta avanzata dal legale rappresentante della ditta individuale, al fine di ottenere il prescritto nulla osta per l'esercizio dell'attività di "responsabile tecnico del centro di revisione", ha provveduto "a richiedere alla Procura della Repubblica di Marsala il certificato dei carichi pendenti" dell'interessato (risultato negativo), nonché il certificato del casellario giudiziale, dal quale emergono tre provvedimenti a suo carico.

Nel richiamare la sentenza n. 5793 del 25.9.2009 del Consiglio di Stato (con la quale vengono sostanzialmente chiariti gli effetti estintivi del reato e i limiti entro cui tali effetti operano), l'Ufficio della Motorizzazione Civile di Trapani ha avanzato la richiesta di un ulteriore chiarimento nella considerazione "che nel caso in esame non si ravvisa condanna per omicidio colposo, bensì per altre tipologie di reato".

2. In ordine alla consultazione richiesta si osserva quanto segue.

Preliminarmente, e per meglio comprendere quanto verrà di seguito chiarito, si ritiene opportuno richiamare, seppur sommariamente, il contenuto della sentenza n. 5793 del 25.9.2009 con la quale il Consiglio di Stato ha affermato che :

"Neppure può riconnettersi rilievo, come prospetta l'appellante, al fatto che la sentenza adottata ex art. 445 cpp comporta l'estinzione del reato e di ogni altro effetto penale ove l'imputato non commette nel quinquennio un delitto della stessa indole. Non par dubbio infatti che tale effetto estintivo del reato – che peraltro va dichiarato dal giudice – al pari

*della riabilitazione (che è causa di estinzione della pena), pur comportando la estinzione delle incapacità giuridiche e degli altri effetti penali che conseguono automaticamente ad una sentenza di condanna, **non elimina la condanna in sé quale fatto storico rilevante, che continua ad esistere e a produrre integralmente tutti quegli effetti giuridici che non sono rimossi dal beneficio estintivo.** Con la espressione “ogni altro effetto penale”, il legislatore ha inteso far riferimento a tutti gli effetti che discendono direttamente dalla sentenza di condanna e comportano una diminuzione della capacità giuridica del condannato, ma non ha anche precluso che l'Amministrazione eserciti le sue valutazioni discrezionali, considerando negativamente la condanna penale, né che tale condanna sia autonomamente valutata in senso ostativo (come appunto nel caso di specie in cui la legge – con il richiamo alle ipotesi di reato di cui agli artt. 380 e 381 cpp - esclude dall'ammissibilità del beneficio della regolarizzazione i soggetti gravati da pregiudizi penali di particolare allarme sociale)”.*

Poste tali premesse, non può non rilevarsi che, già con la precedente consultazione (prot. 22785/146/11/2014 dell'11.11.2014) resa dallo scrivente Ufficio, era stato chiarito che “l'articolo 240 del Regolamento di attuazione del codice della strada, non lascia spazio a discrezionalità circa il possesso dei requisiti personali e professionali che devono possedere il titolare dell'impresa individuale di revisione o il responsabile tecnico. A parte ogni valutazione sugli effetti della riabilitazione, il rilascio del nulla osta è precluso dal procedimento penale pendente a carico dell'interessato. Tale condizione, riferita alla commissione di **qualsiasi reato**, rileva a maggior ragione per quello di falso in atto pubblico, ponendo in dubbio l'affidabilità di un soggetto al quale l'ordinamento demanda la responsabilità di controlli pubblici sull'efficienza dei veicoli”.

Al riguardo si osserva che il citato articolo 240 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), nel disciplinare i requisiti dei titolari delle imprese e dei responsabili tecnici, prevede al comma 1, lettera e) **“non avere riportato condanne per delitti, anche colposi e non essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall'art. 444 del codice di procedura penale e non essere sottoposto a procedimenti penali”.**

Nel caso oggetto di consultazione, l'interessato, pur non avendo procedimenti penali pendenti, risulta destinatario di sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. (applicazione della pena su richiesta delle parti) per il reato di “falso ideologico in certificati commesso da persone esercenti un servizio di pubblica utilità”, nonché di altra condanna per il reato di danneggiamento.

In disparte le valutazioni sugli effetti dei provvedimenti di riabilitazione, per i quali si rimanda a quanto già rilevato nella precedente consultazione, non si ravvedono dubbi interpretativi sulle richiamate disposizioni che, invero, pongono proprio l'accento sulla necessità di garantire la massima affidabilità del soggetto al quale l'ordinamento demanda lo svolgimento di attività di particolare interesse o rilievo pubblico come quella finalizzata al controllo dell'efficienza dei veicoli.

Nei termini che precedono viene reso il parere richiesto.

Ai sensi dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti al medesimo.

Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale n.16586/66.98.12 dell'8 settembre 1998, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere, senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

Avv. Dario Schelfi



Il dirigente avvocato
Anna Maria La Vecchia



L'AVVOCATO GENERALE

Maria Mattarella



